



Federazione Autonoma Bancari Italiani

00198 ROMA
VIA TEVERE, 46 – TEL. 06.8415751/2/3/4



Coordinamento Nazionale Donne

CONGEDO DI PATERNITA'

Con la [circolare INPS n. 40 del 14-03-2013](#) l'Istituto ha indicato come usufruire del **congedo di paternità**, sia quello obbligatorio che quello facoltativo secondo la nuova normativa introdotta con l'ultima Riforma del Lavoro e le modalità di accesso ed utilizzo fissate con il successivo decreto del 22 dicembre 2012.

Il **congedo obbligatorio** ha la durata di un giorno lavorativo, quello **facoltativo**, alternativo al congedo di maternità della madre, dura invece due giorni. Il periodo di congedo viene **retribuito al 100%** (l'indennità è a carico dell'INPS); per il trattamento normativo e previdenziale si applica il D.lgs. n. 151 del 2001.

Per quanto riguarda la **natura del diritto** al congedo di paternità bisogna specificare che:

- nel caso del congedo obbligatorio si tratta di un diritto previsto dalla legge direttamente per il padre (quindi autonomo e parallelo a quello della madre);
- nel caso del congedo facoltativo il diritto deriva da quello previsto dalla legge per la madre.

Il diritto spetta a tutti i **lavoratori dipendenti del settore privato** entro i primi **5 mesi di vita** del bambino, anche in caso di parto prematuro, adozioni o affidamenti. In questi ultimi due casi (adozioni o affidamenti) il termine dei 5 mesi scatta a partire dal giorno di effettivo ingresso in famiglia del figlio nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Come usufruire del congedo

Il padre lavoratore dipendente che voglia usufruire dei giorni di congedo di paternità deve comunicare tale volontà al proprio **datore di lavoro** in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo.

Se si tratta del congedo facoltativo il padre deve allegare alla richiesta di fruizione del congedo di paternità anche una dichiarazione che attesti che la madre non ne ha usufruito a sua volta, per un numero equivalente di giorni. Copia di tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.

Va precisato, inoltre, che i congedi non possono essere frazionati ad ore, rimangono tali anche in caso di parto plurimo e possono essere fruiti anche contemporaneamente all'astensione della madre.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE

Roma, 04 aprile 2013